



COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 23.12.2021

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità di applicazione
- Art. 2 - Oggetto del Servizio di Polizia Rurale
- Art. 3 - Accertamento delle violazioni

TITOLO II CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

- Art. 4 - Caratteristiche generali dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento
- Art. 5 - Depositi di insilati
- Art. 6 - Vuotatura dei contenitori di stoccaggio e trasporto effluenti di allevamento
- Art. 7 - Utilizzazione agronomica degli effluenti a scopo agricolo
- Art. 8 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili
- Art. 9 - Impiego di pollina
- Art. 10 - Utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura

TITOLO III AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI

- Art. 11 - Accensione di fuochi
- Art. 12 - Libero deflusso delle acque
- Art. 13 - Spurgo dei fossi e dei canali
- Art. 14 - Tombinatura di fossi e canali
- Art. 15 - Pozze di decantazione
- Art. 16 - Diramazioni, accessi e recinzioni
- Art. 17 - Distanze per fossi, canali e alberi. Manutenzione delle ripe e delle aree verdi
- Art. 18 - Taglio piante
- Art. 19 - Recisione di rami protesi e terreni incolti
- Art. 20 - Aratura e irrigatura dei terreni
- Art. 21 - Strade vicinali
- Art. 22 - Spigolatura
- Art. 23 - Divieto di accesso ai fondi altrui
- Art. 24 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi
- Art. 25 - Disciplina del pascolo vagante delle greggi
- Art. 26 - Apiari ed alveari

TITOLO IV MIGLIORAMENTI FONDIARI

- Art. 27 - Autorizzazione
- Art. 28 - Corsi d'acqua e sbancamenti

TITOLO V AMBITI NATURALI

- Art. 29 - Limitazioni generali

Art. 30 - Tutela dei prati stabili

TITOLO VI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 31 - Agricoltura biologica

TITOLO VII MALATTIE ED INTERVENTI IGENICO-SANITARI

Art. 32 - Impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura

Art. 33 - Limitazioni all'impiego di diserbanti

Art. 34 - Cartelli per esche avvelenate

Art. 35 - Trattamenti di disinfestazione dalla processionaria

Art. 36 - Disposizioni per il controllo sulla proliferazione di volatili

Art. 37 - Disposizioni in materia di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite

TITOLO VIII DETTENZIONE DI ANIMALI E CARATTERISTICHE RICOVERI

Art. 38 - Detenzione di animali linee generali

Art. 39 - I ricoveri per animali

Art. 40 - Detenzione di animali nelle zone residenziali, commerciali e produttive

Art. 41 - Allevamento allo stato brado

Art. 42 - Detenzione di cani

Art. 43 - Conduzione di cani su aree pubbliche, esercizi pubblici e commerciali

Art. 44 - Colonie ed oasi feline

Art. 45 - Detenzione di specie avicole di piccola taglia

Art. 46 - Rinvenimenti di animali

Art. 47 - Smaltimento di carcasse animali

Art. 48 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

TITOLO IX SANZIONI

Art. 49 - Sanzioni amministrative

Art. 50 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio

Art. 51 - omessa ottemperanza alle ordinanze

Art. 52 - Sequestro e custodia di cose

Art. 53 - Sospensione delle autorizzazioni

Art. 54 - Risarcimento danni

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 - Abrogazione di norme

Art. 56 - Entrata in vigore

Art. 57 - Norme finali e prevalenza tra diversi regolamenti comunali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale.

Art. 2

Oggetto del Servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune, in particolare nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola e comunque delle colture che, a vario livello, si svolgono nelle campagne, nonché della detenzione di animali e in genere, nell'interesse del miglioramento delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

Art. 3

Accertamento delle violazioni

1. Il controllo relativo all'applicazione del presente regolamento è affidato alla Polizia Locale nonché agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria abilitati al servizio a norma delle disposizioni vigenti e dalle Guardie Forestali. E' coordinato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, sentito l'eventuale parere degli organi tecnici specializzati in materia, emetterà specifiche ordinanze, quando necessario, per garantire il rispetto delle norme contenute nel Regolamento secondo le procedure previste dagli art. 11 e 12 della L.R. 17.01.1984 n. 1. Le stesse dovranno contenere le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative e regolamentari in base alle quali è stata fatta l'intimazione, le sanzioni a carico degli inadempienti nonché l'autorità alla quale proporre eventualmente opposizione.

Nel caso in cui l'oggetto dell'ordinanza dovessero essere igiene, incolumità pubblica, sicurezza urbana o sanità pubblica, l'ordinanza contingibile e urgente sarà emessa dal Sindaco così come previsto dall'art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO II CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

Art. 4

Caratteristiche generali dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento

1. Le concimaie dovranno rispettare le caratteristiche dello stoccaggio e accumulo dei materiali palabili, indicate all'art. 7 del D.M. 07/04/2006. Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie e delle vasche liquami a servizio delle stalle devono essere le seguenti:
 - a. capacità pari ad un volume minimo di stoccaggio sufficiente a contenere gli effluenti zootecnici palabili (letame) prodotti in 4 mesi ovvero gli effluenti non palabili (liquami) prodotti in 6 mesi secondo quanto riportato nell'All. 1 del D.M. 07.04.2006 e nel P.d.A. approvato con D.P.Reg. 0295/Pres. del 27 Ottobre 2008;
 - b. muretto perimetrale di altezza non inferiore a 1 m.;
 - c. platea dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea; le dimensioni della vasca di raccolta dei liquidi di sgrondo del letame stoccato nella concimaia dovrebbero essere sufficienti a garantire il periodo minimo di stoccaggio previsto per i materiali non palabili nella normativa vigente
 - d. ubicazione alle seguenti distanze:
 - distanza non inferiore a 50 m. da pozzi di prelevamento o da qualsiasi altra opera destinata al servizio potabile;
 - distanza dai confini di proprietà di almeno 2 ml.;
 - distanza dai confini con le ZTO A-B-C minimo 15 ml.;
 - distanza dalle abitazioni esistenti sui fondi non pertinenti all'azienda minimo 20 ml.;
 - distanza dalle strade minimo 5 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.
2. I liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta secondo le caratteristiche di cui all'art. 8 del D.M. 07.04.2006 e al Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19.04.1999.
3. Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezioni animali al di fuori dei suddetti contenitori.

Art. 5

Depositi di insilati

1. I depositi di foraggi ed insilati sono consentiti sulla base dei seguenti parametri:
 - a. distanza dai confini di proprietà pari all'altezza fuori terra, con un minimo 2 ml.;
 - b. distanza dai confini con le ZTO A-B-C minimo 15 ml.;
 - c. distanza dalle abitazioni esistenti sui fondi non pertinenti all'azienda minimo 20 ml.;
 - d. distanza dalle strade minimo 5 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazioni di odori sgradevoli e fastidiosi.

Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile atto a impedire il contatto fra il suolo ed i prodotti di fermentazione. Per quanto relativo alle strutture per l'insilamento, occorre prevedere la raccolta e l'invio ad uno stoccaggio (che può essere quello previsto per i liquami zootecnici opportunamente aumentato di volume) degli effluenti provenienti dall'insilato.

Gli pneumatici fuori uso talvolta utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di insilati o di altre analoghe coperture devono essere adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno d'acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti (es. zanzara tigre).

I sili per lo stoccaggio dei foraggi devono essere conformi a quanto previsto nel D.M. 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di Buona pratica agricola" nel paragrafo "Effluenti dai sili per lo stoccaggio dei foraggi".

Art. 6

Vuotatura dei contenitori di stoccaggio e trasporto effluenti di allevamento

1. All'interno dell'abitato il trasporto e la movimentazione degli effluenti estratti saranno consentiti secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.
2. I mezzi adibiti al trasporto degli effluenti devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti e/o sversamenti.

Art. 7

Utilizzazione agronomica degli effluenti a scopo agricolo

1. Per lo smaltimento di reflui zootecnici devono essere scrupolosamente osservate le normative contenute nel D.L.vo 03.04.2006 n. 152, nella Delibera G.R. 16.03.2007, n. 536, (comunicazione attività di spandimento) e nel D.M. 19.04.1999 (Codice di Buona Pratica Agricola).
2. Il trasporto di materiale organico deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione o spandimento.
3. E' vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto.
4. Lo spandimento è ammesso solo se in quantità di apporto utile alla produzione agricola e a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno.
5. Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione devono avvenire nel rispetto delle norme sanitarie in vigore; inoltre, non devono produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosoli che arrechino disturbo e disagio alla popolazione.
6. La dispersione sul terreno degli effluenti dovrà avvenire nelle seguenti condizioni:
 - a. la distanza di rispetto dalle abitazioni sarà di almeno 30 m;
 - b. entro 100 m. dalle abitazioni è fatto divieto di aspersione nei mesi di luglio e agosto; si fa obbligo di lavorare immediatamente le superfici per l'interro del liquame asperso e comunque entro la mezzanotte dello stesso giorno relativo allo spandimento;
 - c. entro 300 m. dalle abitazioni è fatto divieto di aspersione di domenica e festivi; il divieto di estende alle giornate prefestive nei mesi da giugno a settembre compresi; si fa obbligo di lavorare immediatamente le superfici per l'interro del liquame asperso e comunque entro 24 ore dallo spandimento;
 - d. l'obbligo di immediata lavorazione del terreno dopo lo spandimento dei liquami sui suoli agricoli non sussiste qualora lo spandimento avvenga direttamente con l'uso di dispositivi iniettori;
 - e. la distanza di rispetto dai corsi d'acqua sarà di almeno 10 m;
 - f. si fa divieto di aspersione su terreni saturi d'acqua o inondati nonché su superfici gelate o coperte di neve;
 - g. si fa divieto di aspersione durante le piogge e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi;
 - h. si fa obbligo di seguire modalità di applicazione al terreno atte a limitare il numero di passaggi e ad impedire ristagni o ruscellamenti, in particolare verso corpi idrici o fossi;
 - i. si proibisce assolutamente la pratica di scaricare in fossi di scolo o acque superficiali le acque di lavaggio dei mezzi operatori;
 - j. si fa divieto di utilizzare per il trasporto mezzi non omologati o non idonei;
 - k. si fa divieto di formazione di aerosol in fase di aspersione.
7. L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività agricola sul fondo e relative pertinenze sono vietati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e ii..
8. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, qualora non costituiscano reato o non siano già espressamente previste e punite da specifiche disposizioni di legge, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.200,00.

9. Nel caso di ulteriore violazione commessa nel tempo da un medesimo trasgressore (situazione di recidiva), verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 350,00 ad un massimo di Euro 1.800,00.

Art. 8

Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili

1. Lo spargimento sul suolo scoperto a scopo di concimazione o ammendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso per tutti i materiali previsti dalle norme di legge, purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case vicine e dovrà comunque essere seguito da immediato interrimento.
E' vietato l'impiego di dette sostanze all'interno delle zone A-B-C-D (area urbana).

Art. 9

Impiego di pollina

1. La concimazione con pollina, purché stabilizzata dopo un periodo di almeno tre mesi nelle platee di stoccaggio, è ammessa con immediato interrimento e con le stesse modalità previste dall'art. 7 comma 6. Si fa divieto di smaltire cadaveri di animali congiuntamente alla concimazione.
2. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie e locali, le lettiere, al termine del ciclo produttivo, possono essere stoccate sottoforma di cumuli in campo, per un periodo non superiore a 90 giorni, o essere distribuite, a condizione che l'interrimento sia immediato o comunque entro le 24 ore successive allo spandimento.

Art. 10

Utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura

1. L'eventuale utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione dovrà rispettare le indicazioni di cui al D.Lgs. 99/1992. E' fatto obbligo di segnalazione all'autorità comunale della data e delle modalità di asperione.

TITOLO III
AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI

Art. 11
Accensione di fuochi

1. L'accensione dei fuochi è ammessa ai fini agronomici di bonifica, disinfezione e/o disinfestazione dei terreni (esclusi i casi di cui al successivo comma 4). Si dovranno usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Dovrà essere rispettata una distanza minima di 50 m. dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade pubbliche e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. Il fuoco potrà essere acceso solo nell'area di proprietà o di godimento d'uso, e inoltre non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (07.00 – 20:00).
2. E' altresì autorizzata l'accensione di fuochi per lo smaltimento e l'utilizzo sul proprio fondo a fini di fertilizzazione di materiale vegetale derivante da sfalcio, potatura, purchè preventivamente essicato e per un massimo di 3 mc. steri.
3. Coloro che accendono un fuoco, nei modi e con le precauzioni indicate nei commi precedenti, hanno l'obbligo di presidiarlo fino allo spegnimento, provvedendo quindi alla copertura del focolaio con terra. Il fuoco non potrà comunque essere acceso in giornate ventose.
4. Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine operante sul territorio.
5. Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Pertanto dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.
6. E' vietato inoltre bruciare rovi, sterpaglie ed erbe infestanti nei fossati o in prossimità degli stessi, nonché di siepi e simili, in prati stabili, capezzagne, pendii.
7. In occasione della ricorrenza dell'Epifania, è consentito accendere fuochi a scopo celebrativo ad una distanza non inferiore a 50 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi e da ogni altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. A tal fine dovrà essere preventivamente richiesta specifica autorizzazione.
8. L'accensione dei fuochi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 7 è vietata nel caso di attivazione del Piano di Azione Comunale contenente le azioni di emergenza da attivare in caso di rischio di superamento dei limiti fissati dalla normativa in tema di qualità dell'aria o di equivalenti ordinanze.

Art. 12
Libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono, per via naturale, le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque. Devono inoltre provvedere alla realizzazione, dove non ci sono, di fossi o canali di deflusso delle acque per una loro migliore regimazione.
2. I proprietari di terreni adiacenti alle strade devono impedire, tramite adeguati interventi o eventuale realizzazione di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso le strade e le allaghi.
3. Sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere che si inoltrino dentro fossi, canali e corsi d'acqua tra confini di proprietà private in modo tale da restringere la normale sezione ed ostacolare il normale deflusso delle acque.

Per la messa a dimora di alberi di alto o medio fusto, viti, arbusti, siepi, dovrà rispettarsi un arretramento di almeno 50 cm. dal ciglio del fosso, fatte salve comunque le distanze stabilite dal codice civile, in materia di confine, dal codice della strada e dalle altre disposizioni in materia. Tutte le essenze arboree, arbustive, erbacee, le opere o i manufatti che, all'entrata in vigore del presente regolamento si trovino ubicati a distanze inferiori a quelle previste dal presente comma o sulle sponde o nell'invaso di fossi o canali potranno essere rimosse dal Comune qualora motivi di

ordine idraulico lo richiedano, fatte salve le essenze arboree, arbustive, erbacee nonché le opere ed i manufatti tutelati dalle normative in vigore.

4. È vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere che impediscono il regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto o caduta di materie legnose, pietre, erbe, rami e/o altri materiali i fossi e i canali stradali, nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere. E' inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera che arrechi danno ai terreni vicini e alle strade.
5. In caso di inadempienza del proprietario alle disposizioni previste dal presente articolo, il Comune, con apposita ingiunzione, fisserà un termine perentorio per uniformarvisi, decorso inutilmente il quale lo stesso Comune farà eseguire i lavori, addebitando le spese all'inadempiente, ferma restando la violazione amministrativa accertata.
6. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, qualora non costituiscano reato o non siano già espressamente previste e punite da specifiche disposizioni di legge, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.200,00.
7. Nel caso di ulteriore violazione commessa nel tempo da un medesimo trasgressore (situazione di recidiva), verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 350,00 ad un massimo di Euro 1.800,00.

Art. 13

Spurgo dei fossi e dei canali

1. Ai proprietari ed ai conduttori di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio o danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. I fossi che ricadono sulle proprietà private devono essere oggetto di manutenzione periodica, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi su cui i fossi ricadono. I proprietari ed i conduttori devono provvedere affinché i fossi in questione non vengano ostruiti da rami, residui vegetali e quant'altro proveniente dalla proprietà privata. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione può far eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
3. I fossi di proprietà privata prospicienti le strade pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenuti in condizioni di efficienza a cura e spese dei proprietari o dei conduttori.
4. Nel caso di fossi risultanti solo parzialmente di proprietà privata, in quanto il confine tra la stessa e la proprietà pubblica corra lungo il fosso, ai frontisti compete la manutenzione della ripa di proprietà.
5. I fossi delle strade comunali e regionali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie per quanto di competenza.
6. Nel caso di terreni le cui acque meteoriche defluiscano su strade comunali o vicinali, i proprietari ed i conduttori sono obbligati, ove già non esistesse, allo scavo di un fosso di adeguate dimensioni parallelo alla strada. Per l'esecuzione delle opere, i proprietari o i conduttori dei fondi dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni di natura urbanistica necessarie e conformarsi ad eventuali prescrizioni.
7. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, qualora non costituiscano reato o non siano già espressamente previste e punite da specifiche disposizioni di legge, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.200,00.
8. Nel caso di ulteriore violazione commessa nel tempo da un medesimo trasgressore (situazione di recidiva), verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 350,00 ad un massimo di Euro 1.800,00.
9. In caso di inadempienza del proprietario alle disposizioni previste dal primo comma, fermo

quando previsto dai precedenti commi 7 e 8, il Comune, con apposita ingiunzione, fisserà un termine perentorio per uniformarvisi, decorso inutilmente il quale lo stesso Comune farà eseguire i lavori, addebitando le spese all'inadempiente, ferma restando la violazione amministrativa accertata.

Art. 14

Tombinatura di fossi e canali

1. Solo all'interno del perimetro dei centri abitati, così come definito dallo strumento urbanistico vigente, e' data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura di fossi e canali (chiusura del fossato e apposizione di tubi per mantenere la funzionalità idraulica dello stesso) previa presentazione di richiesta di autorizzazione all'Autorità Comunale competente, corredata di fotografie e rilievi dello stato dei luoghi, progetto di sistemazione e relazione di verifica idraulica. L'Autorità Comunale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento e ne disporrà le modalità esecutive. E' vietato eseguire opere di tombinatura di canali e fossi in tutti gli altri casi. In caso di violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di ripristino immediato da parte dei proprietari o di chi conduce il fondo.

Art. 15

Pozze di decantazione

1. È fatto divieto di coprire o alterare lo stato delle pozze di decantazione presenti nei fondi, senza autorizzazione del Comune.

Art. 16

Diramazioni, accessi e recinzioni

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, nè nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato, senza la preventiva autorizzazione comunale.
2. Non possono essere recintati i fondi agricoli senza i relativi atti abilitativi, con esclusione dei fondi contigui con aree di pertinenza residenziale e misto residenziale. Gli allineamenti dovranno garantire agevolmente il transito delle macchine agricole. Deve comunque essere mantenuta una distanza minima dall'asse stradale di 2,50 m.. Le recinzioni possono essere realizzate solo mediante:
 - a. staccionate in legno
 - b. pali di legno e rete metallica plastificata di color verde
 - c. paletti metallici e rete metallica plastificata di color verde ovvero paletti in pvc color legno
 - d. siepi

L'altezza delle recinzioni non dovrà essere superiore a 2.00 ml.

I pali di sostegno dovranno avere diametro massimo di cm. 15 per i pali in legno e di cm. 5 per i pali metallici. Saranno consentite sezioni maggiori per il solo sostegno dei portoni di accesso.

Sono vietate opere in calcestruzzo fuori terra, pali in vetroresina, altre materie plastiche o comunque materiale trattato con sostanze considerate nocive.

Art. 17

Distanze per fossi, canali e alberi. Manutenzione delle ripe e delle aree verdi

1. Fermo quanto disposto dal codice civile, per lo scavo di fossi o canali si deve osservare una distanza dai confini uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali o tra proprietà private, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della ripa, ovvero dalla base dell'opera di sostegno, e verrà disposta dagli uffici comunali competenti avuto riguardo alla funzionalità ed efficienza dell'opera e tenuto conto delle norme del Codice Stradale ed eventualmente delle prescrizioni per la costruzione delle opere viarie

d'interesse comunale (vedi allegato 1).

2. I proprietari sono tenuti alla manutenzione delle ripe e dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime.
3. I proprietari di fondi agricoli a confine con le strade comunali, vicinali ed altre aree verdi di proprietà comunali possono effettuare il taglio delle piante e la relativa pulizia anche sulla proprietà comunale, previa presentazione di istanza all'Ufficio Tecnico comunale.
4. All'interno dei centri abitati, la distanza degli alberi di alto fusto di nuova piantumazione deve essere di almeno 3 metri dal ciglio delle strade pubbliche; per gli alberi di medio fusto di nuova piantumazione, la distanza deve essere di almeno 1,5 metri dal ciglio della strada; fuori dai centri abitati, la distanza è stabilita dal Codice della Strada (vedi allegato 2).
Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale dalle siepi vive di nuova piantumazione tenute ad altezza non superiore ad 1 metro deve essere di almeno 1 metro; per le siepi con altezza superiore ad un metro, la distanza non può essere inferiore a 3 metri (vedi allegato 2).
All'interno dei centri abitati, le viti, gli arbusti, le siepi vive ecc. di nuova piantumazione dovranno rispettare la distanza di almeno 50 cm. dal margine superiore esterno del fosso o del marciapiede per le strade vicinali o comunali, mentre lungo le strade provinciali dovrà essere rispettata la distanza minima di 1,50 m. dal fosso o dal marciapiede (v. allegato 3).
5. Le distanze di siepi, arbusti, alberi di medio ed alto fusto tra proprietà private, sono regolamentate dal Codice Civile.
6. L'estirpazione e il taglio non autorizzati di alberi e piante nelle zone vincolate dal piano regolatore generale comunale sono sanzionate ai sensi del presente Regolamento.
7. E' vietata la piantumazione di alberi, siepi, viti, arbusti in prossimità di incroci, curve o altri luoghi, qualora, a seguito di apposita verifica, si paventi una possibile riduzione della visibilità.

Art. 18

Taglio piante

1. Fermo quanto previsto dalla normativa regionale specifica, nonché dalle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale in materia di alberi monumentali e notevoli, è ammessa la ceduazione periodica delle piante secondo gli usi locali, ad eccezione delle seguenti specie: carpino bianco, tiglio, olmo, quercia, acero, bagolaro o spaccasassi, frassino, agrifoglio, ginepro, gelso.
2. Il taglio delle piante va segnalato al Corpo forestale regionale, stazione forestale competente per territorio, per volumi di massa legnosa asportata superiori ai 15 mc.
3. Il taglio e l'espianto delle essenze arboree sopra richiamate, di età superiore ai 30 anni, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. In caso di espianto dovrà essere effettuato un successivo reimpianto della stessa tipologia in numero almeno pari a quella estirpata, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale.
4. L'allestimento e lo sgombero di prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione.
5. I residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e comunque entro e non oltre la fase di esbosco.
6. Devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di ml. 20.00 dalle strade.
7. L'esbosco non deve arrecare danno alle strade interpoderali e alle infrastrutture (ponti, fossi, caditoie). In caso di danneggiamenti è fatto obbligo di provvedere all'immediato ripristino delle parti danneggiate.

Art. 19

Recisione di rami protesi e terreni incolti

1. I proprietari di fondi situati nei centri abitati e fuori dagli stessi sono obbligati a potare qualsiasi pianta in modo da non restringere o danneggiare le strade e i marciapiedi, né limitare la visibilità agli utenti; sono altresì obbligati a recidere i rami che si protendono oltre il confine della proprietà privata. Sono altresì obbligati ad asportare le foglie, i frutti e le ramaglie e a ripulire la sede

stradale e il marciapiede.

2. I frontisti di marciapiedi e cunette sono obbligati a tenere puliti il marciapiede, le cunette e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche delle strade da foglie, rami, pigne, sementi o quant'altro proveniente da siepi o alberi di proprietà.
3. I proprietari dei fondi ove insistono alberi o siepi che costeggiano le strade vicinali o interpoderali (sia pubbliche che private) anche in aperta campagna dovranno recidere i rami affinché le macchine agricole (trattori, mietitrebbie, ecc.) possano transitare agevolmente lungo le stesse.
4. I proprietari ed i conduttori di fondi devono, inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche, mantenendo una distanza tale da garantire l'integrità anche in presenza di eventi atmosferici. Dovranno, inoltre, impedire che i rami offuschino le lampade della pubblica illuminazione.
5. I proprietari e/o conduttori di fondi confinanti con edifici e terreni altrui sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio dell'erba ed alla potatura di ogni pianta cresciuta anche spontaneamente, in modo da evitare la formazione di terreni incolti che potrebbero determinare il proliferare di piante, animali o insetti dannosi.
6. In caso di inadempienza del proprietario alle disposizioni previste dai precedenti commi, il Comune, con apposita ingiunzione, fisserà un termine perentorio per adeguarvisi, decorso inutilmente il quale lo stesso Comune farà eseguire i lavori, addebitando le spese all'inadempiente, ferma restando la violazione amministrativa accertata.

Art. 20

Aratura e irrigazione dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche e vicinali di uso pubblico non possono arare i propri fondi fino a confine con le strade, ma devono mantenere lungo di esse la regolare capezzagna, in modo da garantire sufficiente spazio per le necessarie manovre di qualsiasi mezzo agricolo, senza recare danno alle strade, alle piste ciclabili e/o pedonali, ai segnali stradali, alle siepi e ai fossi.
Dette capezzagne, per regola, devono avere una larghezza non inferiore a 1,5 metri. Indipendentemente dal tipo di attrezzatura utilizzata in campagna si dovrà evitare che, durante le manovre, parti della stessa possano accidentalmente sporgere con gli sbalzi sulla sede stradale (v. allegato 4).
2. E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1 m. in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade. In caso di ostruzione del canale e del fosso durante le operazioni di aratura è fatto obbligo di provvedere all'immediato ripristino funzionale dell'opera (vedi allegato 4).
3. Una capezzagna della larghezza di almeno 4 metri dovrà essere mantenuta tra i fondi oggetto di aratura e la sponda dei corsi d'acqua pubblici e dei canali di scolo ed irrigazione, salvo diverse disposizioni particolari (allegato 5).
4. E' fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.
5. E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o parti di essa (ruote, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche o aperte al pubblico, nonché, comunque, di accesso ai fabbricati residenziali, onde evitare perdite di materiale e/o che creino pericolo per la circolazione, con obbligo, in tali casi, di ripristino e pulizia immediati.
6. La trasgressione dei commi da 1 a 4 comporterà per il contravventore, oltre al pagamento della sanzione prevista, l'obbligo di riparare eventuali danni provocati a strade o argini e di regolarizzare le dimensioni della capezzagna e della fascia di rispetto entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento dell'infrazione.
7. L'irrigazione dei terreni confinanti con le strade pubbliche o private deve essere eseguita in modo che le acque non invadano in alcun modo la sede stradale. In caso di irrigazione a pioggia (ovvero nel caso in cui dovesse esserci vento) o a scorrimento (ovvero nel caso in cui

l'acqua confluisse in maniera massiccia verso la strada), dovranno essere posti sulla carreggiata i segnali di pericolo generico con il pannello integrativo di zona soggetta ad allagamento al fine di rendere noto il pericolo agli utenti della strada.

8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, ove necessari, le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, qualora non costituiscano reato o non siano già espressamente previste e punite da specifiche disposizioni di legge, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.200,00.
9. Nel caso di ulteriore violazione commessa nel tempo da un medesimo trasgressore (situazione di recidiva), verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 350,00 ad un massimo di Euro 1.800,00.

Art 21

Strade vicinali

1. Tutte le strade vicinali e vicinali ad uso pubblico classificate o indicate come tali dalle mappe catastali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo, mantenute integre per tutta la larghezza e non modificate. E' vietato, per le eventuali opere di ripristino, l'utilizzo di materiale di rifiuto (es. inerti). E' assolutamente vietato inserirsi sulla viabilità pubblica dai terreni adiacenti alle strade, se non dagli accessi autorizzati (art. 22 C.d.S.).

Art. 22

Spigolatura

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

Art. 23

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. E' vietato entrare, con qualunque mezzo, ivi compresi auto, cicli, motocicli etc. o con cavalli, senza l'autorizzazione documentata del proprietario, da esibirsi in caso di richiesta degli organi di controllo, nei fondi altrui, qualsiasi sia la loro destinazione ed anche se incolti, salvo per l'esercizio di servitù di passaggio.
2. È possibile accedere ai fondi altrui, comunque in modo tale da arrecare il minor danno alle colture, nei seguenti casi:
 - a. inseguire sciami d'api o animali sfuggiti alla custodia;
 - b. spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
 - c. esercitare il diritto di caccia nei termini consentiti dalla legge.
3. Sui sentieri o percorsi di interesse turistico, naturalistico o di collegamento fra strade forestali, interpoderali o vicinali, è consentito il transito esclusivamente pedonale, a fini turistici, sportivi o salutistici.
4. La presente disposizione non si applica ai mezzi di vigilanza, soccorso e di pubblica utilità nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 24

Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

1. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili a fenomeni di dilavamento intervenire per limitarne l'effetto sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, predisposizione di fossati o di canali di scolo, ecc.), che di ripristino (rimboschimento e rinforzo di pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

Art. 25

Disciplina del pascolo vagante delle greggi

1. Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. n. 320/1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”.
2. Il pascolo sul terreno di proprietà altrui senza il consenso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi periodo dell’anno.
3. E’ consentita la circolazione di animali, armenti e greggi lungo le strade comunali quando questa avvenga esclusivamente in ore diurne, rispettando le norme previste dal Codice della Strada e dando comunicazione al Sindaco almeno 15 giorni prima del transito. Fatto salvo quanto previsto dalle Leggi Veterinarie, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista di legge ad uso veterinario.
4. Non sono ammessi il transito, la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie all’interno della perimetrazione dei centri abitati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843 - 2° e 3° comma - e dell’art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, nel caso in cui venga presentata formale querela da parte della persona offesa così come previsto dall’art. 636 del Codice Penale, verrà deferito agli Organi Giudiziari di competenza.
6. I conduttori di greggi o mandrie dovranno avere cura di impedire ammassamenti degli animali e comunque non occupare uno spazio di larghezza superiore a metà della carreggiata. Devono inoltre impedire sbandamenti degli animali dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe od alle strade.
7. È fatto obbligo ai conduttori di greggi o mandrie di ripulire le strade dagli imbrattamenti cagionati dal passaggio del bestiame.

Art. 26

Apiari ed alveari

1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri dalle strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
2. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione (Legge 24 dicembre 2004 n. 313).
3. In conformità con la L.R. 18/03/2010 n. 6, chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie sul territorio comunale provvede a denunciarne i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno agli *Organismi associativi tra apicoltori competenti per territorio*, riconosciuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia
4. Il trasferimento di alveari, nuclei e pacchi di api, effettuato al di fuori della pratica del nomadismo e’ preventivamente comunicato agli organismi di cui all'articolo 3.

TITOLO IV
MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 27

Autorizzazione

1. Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento fondiario che comporti alterazioni della morfologia e/o della vegetazione arborea esistente, ivi compresi i boschetti intra e interpoderali, dei quali è generalmente ammessa la sola manutenzione a fini conservativi, dovrà essere fatta richiesta all'Amministrazione Comunale che, tenuto conto di quanto dispone il vigente P.R.G. in coordinamento con il Piano di Sviluppo del Territorio Rurale, rilascerà l'eventuale autorizzazione.

Art. 28

Corsi d'acqua e sbancamenti

1. Qualsiasi miglioramento o riordino fondiario effettuato da privati non può modificare la sede di corsi d'acqua e/o dei canali di scolo. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde o manomettere gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo da parte del Comune.
2. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto se non autorizzate dal Comune secondo le disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici e della legislazione nazionale e regionale in materia.

TITOLO V
AMBITI NATURALI

Art. 29

Limitazioni generali

1. E' fatto divieto di demolire o manomettere le murature a secco in pietrame costituenti argini o muro di sostegno senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale.
La conservazione di dette opere è disciplinata dall'art. 882 del Codice Civile.
L'Amministrazione Comunale può sostituirsi al privato con diritto di rivalsa.
2. E' vietato, eccetto per i mezzi dei proprietari e frontisti, transitare sui fondi con qualsiasi mezzo/veicolo che possa arrecare danno al fondo o alla coltivazione in atto (compreso il prato stabile). E' sanzionabile con obbligo di ripristino chiunque, con mezzi a motore o veicoli di ogni genere, arrechi danno a piste forestali, piste ciclabili, strade interpoderali, vicinali ecc.
All'interno delle zone a vincolo paesaggistico-ambientale (Legge "Galasso") valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
Nelle zone tutelate aventi valore ambientale vanno rispettate anche le norme di tutela previste dal vigente P.R.G.C..

Art. 30

Tutela dei prati stabili

1. Al fine di garantire la conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle fattispecie floristiche e faunistiche, è prevista la tutela dei prati stabili naturali delle aree di pianura della regione Friuli Venezia Giulia secondo le modalità e prescrizioni di cui alla Legge Regionale 29.4.2005 n. 9.

TITOLO VI
AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 31
Agricoltura biologica

1. Per agricoltura biologica si intende un metodo di produzione i cui standard sono individuati e disciplinati dai regolamenti comunitari CE n. 834/2007, n. 889/08 e n. 1235/2008 del Consiglio dell'Unione Europea, dalle disposizioni nazionali di attuazione dei predetti regolamenti, nonché specifiche in materia.
2. I titolari di certificato di abilitazione per l'uso di prodotti fitosanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, sono altresì tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti delle sostanze tossiche.
Qualora ciò avvenisse in conseguenza ad una accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei conseguenti danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.
Sarà cura del proprietario o del conduttore dei terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "COLTURA BIOLOGICA", o se del caso, "SUOLO TRATTATO BIOLOGICAMENTE".

TITOLO VII
MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

Art. 32

Impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura

1. In ossequio a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, in particolare dalla Direttiva 2009/128/CE, dal D. Lgs. 150/2012, dal Decreto Ministeriale 22.1.2014 di adozione del vigente Piano di Attuazione Nazionale (PAN), chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, fermo restando il rispetto delle prescrizioni normative nonché di quelle riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e provocare danni agli animali ed alle risorse ambientali.
2. Per quanto riguarda la manipolazione, la diluizione e la miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione, nonché per quanto riguarda il controllo funzionale delle attrezzature, la loro regolazione e taratura, si applica quanto previsto dal Piano d'Azione Nazionale (di seguito PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
3. Indipendentemente dai prodotti fitosanitari utilizzati, l'operatore che esegue il trattamento è tenuto a:
 - a) adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio dell'effetto "deriva";
 - b) verificare prima di iniziare il trattamento che non vi siano nelle vicinanze persone o animali e in tal caso, interrompere immediatamente il trattamento;
 - c) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare il volume d'aria allo sviluppo vegetativo e regolarne opportunamente il flusso, perché investa, con le gocce erogate, solo la vegetazione;
 - d) spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
 - e) non effettuare il trattamento in presenza di vento;
 - f) assicurare il rispetto della proprietà pubblica o privata;
 - g) non disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne.
4. In conformità alle prescrizioni del PAN, in prossimità di aree specifiche frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come di seguito indicate:
 - parchi e i giardini pubblici, compresi i parchi gioco per bambini;
 - campi sportivi;
 - aree ricreative quali spazi attrezzati con giochi, panchine, tavoli;
 - scuole per l'infanzia e asili nido, istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi;
 - strutture residenziali e/o che erogano prestazioni sociosanitarie o assistenziali compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi,è fatto obbligo a chiunque effettui trattamenti fitosanitari di rispettare le seguenti distanze :
 - a) 30 metri dalle aree stesse per i prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo previste dal PAN;
 - b) 10 metri, per i prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo previste dal PAN, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sopra indicati e fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, vengano adottate le seguenti misure di contenimento della deriva:
 - 1) nelle colture arboree:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera anti deriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento; la barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
 - presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;

- utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso d'aria (es. convogliatori d'aria a torretta, manichette flessibili o deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli anti deriva ad iniezione d'aria;
- utilizzo di sistemi per la regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per esclusione parziale del flusso d'aria) in combinazione con ugelli anti deriva ad iniezione d'aria;
- in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'apezzamento;
- uso di coadiuvanti anti deriva.

2) Per i trattamenti insetticidi, fungicidi, acaricidi nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera anti deriva artificiale equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'apezzamento; la barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
- presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
- utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana anti deriva nonché dotate di ugello asimmetrico di fine barra;
- in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'apezzamento;
- uso di coadiuvanti anti deriva.

3) Per i trattamenti con erbicidi:

- utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
- impiego di ugelli anti deriva o di una campana anti deriva (quest'ultima nel caso di applicazioni localizzate). Le barre debbono comunque essere dotate di ugello asimmetrico di fine barra.
- In pieno campo è vietata la distribuzione di prodotti fitosanitari con macchine irroratrici a cannone.

- c) Le distanze minime sopra indicate ai punti a) e b) possono essere ridotte a 5 metri per i prodotti fitosanitari diversi da quelli classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo previste dal PAN, qualora siano adottate le misure di contenimento della deriva previste dal precedente punto b), sub 1) 2) e 3).
- d) A distanze inferiori (metri 0 – 5), e solo per prodotti fitosanitari diversi da quelli da quelli classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo previste dal PAN, è consentito esclusivamente:
- l'utilizzo di sistemi a tunnel;
 - l'utilizzo di lance azionate a mano con pressione moderata e proporzionata alle dimensioni della coltura, trattando sempre dall'esterno verso l'interno dell'apezzamento;
 - l'utilizzo di atomizzatori, ma solo se dotati di misure di contenimento della deriva come sopra definite al comma 5, trattando sempre dall'esterno verso l'interno dell'apezzamento.
5. In prossimità dei plessi scolastici, asili nido, scuole per l'infanzia, istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, parchi gioco per bambini, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari nel rispetto delle disposizioni previste dai precedenti commi, è consentita esclusivamente al di fuori degli orari di apertura di dette strutture.
6. In prossimità di edifici privati e relative pertinenze, cimiteri, strade aperte al pubblico transito (esclusa la viabilità pubblica a servizio delle aree agricole), devono essere rispettate le seguenti distanze in relazione ai prodotti utilizzati ed alle misure anti deriva adottate:
- a) 30 metri per tutti i prodotti fitosanitari qualora non siano adottate le misure di

- contenimento anti deriva come definite al precedente articolo 4, punto b), sub 1), 2) e 3);
- b) 5 metri per tutti i prodotti fitosanitari qualora siano adottate le misure anti deriva come definite al precedente articolo 4, punto b), sub 1), 2) e 3);
- c) a distanze inferiori (metri 0 – 5), e solo per prodotti fitosanitari diversi da quelli da quelli classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo previste dal PAN, è consentito esclusivamente:
- l'utilizzo di sistemi a tunnel;
 - l'utilizzo di lance azionate a mano con pressione moderata e proporzionata alle dimensioni della coltura, trattando sempre dall'esterno verso l'interno dell'apezzamento;
 - l'utilizzo di atomizzatori, ma solo se dotati di misure di contenimento della deriva come sopra definite al comma 5, trattando sempre dall'esterno verso l'interno dell'apezzamento.
7. Per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione del trattamento da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta, si applicano le disposizioni del PAN.
8. È vietato l'uso di presidi sanitari su tutti i terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire un canale diretto di immissione delle sostanze tossiche o nocive in falda.
9. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli altri insetti pronubi sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.
10. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
11. La preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori, non devono essere effettuati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.
12. I mezzi adibiti al trasporto e alla distribuzione delle miscele di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti e/o sversamenti.
13. È vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci. Il loro smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente.

Art. 33

Limitazioni all'impiego di diserbanti

1. È vietato eliminare la vegetazione erbacea e arbustiva sulle sponde di fossi e canali in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.

Art. 34

Cartelli per esche avvelenate

1. Ai fini della tutela della salute pubblica è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite privati o da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali e pubblicizzate dagli stessi tramite avvisi esposti nelle zone interessate. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art. 35

Trattamenti di disinfestazione dalla processionaria

1. In attuazione del D.M. 30 ottobre 2007 e del decreto n. 172/SC del 22.7.2008 del Direttore del Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione (servizio fitosanitario dell'Ersa), i proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovino piante di pino infestate dalla processionaria (*Traumatocampa pityocampa*) sono obbligati ad effettuare gli opportuni trattamenti di disinfestazione dell'insetto defogliatore, pericoloso anche per la salute dell'uomo e degli animali, secondo le modalità e le tecniche di intervento disposte dall'Autorità sanitaria. In particolare, prese le opportune precauzioni, tra la fine dell'autunno e l'inverno si potrà intervenire con la rimozione meccanica dei nidi larvali e al loro bruciatura. Nel periodo primaverile, indicativamente tra la fine di febbraio e i primi di aprile, la lotta meccanica contro le larve è possibile mediante l'applicazione di trappole ad intercettazione da tronco che fanno finire le larve in un contenitore evitando quindi che raggiungano il terreno. In estate, indicativamente verso la metà di giugno, è possibile interferire nella riproduzione della specie mediante l'esposizione di trappole (a sud-ovest degli alberi da tutelare) per catture massali, che risultano selettive nei confronti dei maschi, riducendone la densità della popolazione. A fine estate, indicativamente dopo la prima decade di settembre, si può intervenire con interventi bioinsetticidi a base di *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* (dosi di 100-150 g di prodotto diluiti in 100 l di acqua risultano particolarmente efficaci contro le larve di prima e seconda età) o mediante la distribuzione di insetticidi di limitato impatto ambientale, quali i regolatori di crescita (IGR) (es. prodotti a base di Diflubenzuron). Va precisato che il *Bacillus thuringiensis* è innocuo sia per i vertebrati in genere, sia nei riguardi di molti insetti utili e il suo utilizzo è pertanto consigliabile per eventuali applicazioni anche in ambito urbano.

Art. 36

Disposizioni per il controllo sulla proliferazione di volatili

1. Al fine di controllare la proliferazione di colonie di volatili insediati nell'ambito delle zone urbane ed extraurbane del Comune, spetterà al predetto Ente adottare tutte le specifiche misure per garantire un concreto controllo sulle colonie esistenti, delle esigenze di sicurezza igienica dei cittadini e delle attività produttive del territorio.
2. Si istituisce il divieto su tutto il territorio comunale sia su suolo pubblico che privato di alimentare colombi allo scopo di evitare la proliferazione incontrollata lasciando a terra granaglie, scarti o avanzi alimentari.
3. Si stabilisce che i proprietari privati e pubblici e gli amministratori condominiali debbano provvedere al risanamento alla ripulitura e alla disinfestazione dei locali e anfratti dove i volatili hanno nidificato e depositato guano; precludere attraverso interventi fissi o amovibili gli accessi attraverso i quali i colombi si possono introdurre; impedire che gli stessi si trovino su terrazzi, davanzali, cornicioni, cortili e luoghi eventuali di sosta; mantenere pulite e sgombre da guano, piume e carogne, le zone sotto i cornicioni di fabbricati ove è stata registrata la presenza di volatili.

Art 37

Disposizioni in materia di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite

1. Ai sensi del Decreto n. 358 SCS/PT/gf del 15.5.2018 del Servizio Fitosanitario e Chimico di ricerca, sperimentazione e assistenza Tecnica della Regione Friuli Venezia Giulia, in applicazione del D.M. del 31.5.2000 recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite (di seguito abbreviata "FD"), è fatto obbligo ai proprietari o possessori di piante di vite (*vitis sp.*), nonché di impianti destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione di *Vitis sp.*, a partire dalla prima comparsa di sintomi

ascrivibili a FD, di contenere le popolazioni della cicalina *Scaphoideus titanus* Ball (insetto vettore della FD), seguendo le indicazioni di difesa e applicando le misure che saranno impartite dal soprammenzionato Servizio Fitosanitario Regionale competente.

2. È altresì fatto obbligo ai proprietari o possessori di piante di vite (*vitis sp.*) di:
 - a. eliminare tempestivamente ogni pianta con sintomi sospetti di FD senza che ci sia la necessità di specifiche conferme analitiche;
 - b. estirpare l'intero appezzamento vitato – inteso come una superficie continua coltivata a vite che sia omogenea per conduzione, vitigno ed età – qualora l'incidenza delle piante sintomatiche superi il 25% del totale.

L'eliminazione delle viti sintomatiche o l'estirpo delle superfici avverrà in base a quanto previsto dal Servizio Fitosanitario Regionale.

3. I proprietari e possessori di piante di vite nonché di impianti destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione di *Vitis sp.* sono obbligati ad attenersi alle indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale nell'adozione delle misure atte a prevenire la diffusione della malattia e del suo vettore, anche mediante l'esecuzione di specifici trattamenti insetticidi. Agli obblighi ed alle prescrizioni Servizio Fitosanitario Regionale di cui agli articoli precedenti sottostanno anche i proprietari o possessori di fondi in stato di abbandono anche temporaneo, salvo l'estirpo delle piante.
4. Per tutto quanto qui non previsto si applica il D. Lgs. n. 214/2005 ed il DM 31 maggio 2000.
5. L'inottemperanza alle presenti disposizioni nonché, in generale, a quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra richiamata comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 D Lgs. 214/2005, fatta salva l'applicabilità dell'art. 500 c.p. .
6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra e, comunque, di quanto previsto dalla normativa di riferimento, il Comune, con apposita ingiunzione firmerà un termine perentorio per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Comune provvederà a far eseguire i lavori addebitando le spese all'inadempiente, salva l'applicazione delle sanzioni previste.

TITOLO VIII
DETEZIONE DI ANIMALI E CARATTERISTICHE RICOVERI

Art. 38

Detenzione di animali linee generali

1. Le modalità di detenzione, custodia e tutela degli animali di affezione sono regolate dalle disposizioni della L.R. 11.10.2012 n. 20 e succ. modd. nonché nei relativi regolamenti di attuazione.
2. Le modalità di detenzione e custodia degli animali definiti da reddito ma posseduti per esclusivi scopi di sostentamento personale, familiare o di affezione e con fini diversi dall'allevamento finalizzato alla vendita degli stessi o dei prodotti da questi ricavati sono regolate come segue, in ossequio alle prescrizioni normative comunitarie, nazionali e regionali, in coerenza con i principi di cui alla L.R. 04.09.1990 n. 39 e delle relative disposizioni di regolamento e applicative.
3. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi e di altri animali da danni, molestie o aggressioni. Hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le strade e, in generale, le proprietà pubbliche e private e devono assicurare agli animali posti all'esterno un riparo idoneo e adeguato alle loro dimensioni.
4. La realizzazione delle infrastrutture, delle recinzioni e dei ricoveri per tali animali dovrà essere assoggettata alla disciplina edilizia vigente.
5. Le attività di detenzione degli animali a fini di allevamento devono rispettare le normative dettate dal Piano Regolatore Generale Comunale.

E' ammesso detenere animali quali:

- equidi (cavalli, asini, muli, ecc.) nel numero massimo di tre capi;
- bovini ed altri ruminanti (mucche, manzi, cervi, ecc.) nel numero massimo di tre capi;
- suini nel numero massimo di quattro capi;
- ovicaprini (pecore, capre, ecc.) nel numero massimo di sei capi.

Art. 39

Ricoveri per animali

1. I ricoveri per animali devono avere i seguenti requisiti:
 - a. essere costruiti rispettando le norme che la moderna tecnica di allevamento prevede al fine di assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie e in particolare essere dotati di sufficienti aerazione e illuminazione naturale o artificiale;
 - b. disporre di idonea attrezzatura di lavaggio e disinfezione;
 - c. i recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami;
 - d. per quanto attiene alla detenzione di equini (cavalli, pony, asini, muli e bardotti) oltre ad ottemperare alle disposizioni vigenti, il detentore dovrà attenersi a quanto previsto dal "Codice per la tutela e la gestione degli Equidi" elaborato dal Ministero della Salute, che fissa parametri di qualità che costituiscono i livelli essenziali di benessere per l'animale (gestione e cura, spazi per la stabulazione degli equidi sia in luoghi chiusi che all'aperto, allevamento, addestramento, lavoro, ecc.);
 - e. per quanto riguarda l'impiego degli equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, ci si deve attenere a quanto indicato nell'Ordinanza contingibile e urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private, nonché a quanto riportato nel relativo allegato A (requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali), redatta dal Ministro della Salute.

- f. Allevamenti di tipo professionale, intensivo e industriale. Igiene dei ricoveri.
La costruzione e la ristrutturazione di stalle ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati è soggetta al rispetto delle vigenti norme urbanistico-edilizie e, ove previsto, al parere di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. In ogni caso devono essere rispettati almeno i requisiti igienico sanitari previsti per gli allevamenti a carattere familiare. Gli allevamenti di cui trattasi sono soggetti, inoltre, alle norme previste dall'All. IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che disciplinano i requisiti igienici e di sicurezza dei luoghi di lavoro e alle norme in materia di igiene e sanità veterinaria.
- g. Allevamenti a carattere familiare. Igiene dei ricoveri.
Sono allevamenti a carattere familiare quelli allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, hobbistica, ornamento o a fini di difesa ed utilità per una consistenza massima non superiore a quanto stabilito dalle norme di legge in materia. Essi devono possedere e mantenere i seguenti requisiti igienico sanitari:
- aa. distanza dalle abitazioni di terzi e di proprietà conforme a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e comunque tale da non causare inconvenienti o rischi igienico sanitari all'abitato,
 - bb. efficace protezione dalle intemperie;
 - cc. illuminazione naturale ed aerazione naturale e/o artificiale conforme alle norme di buona tecnica;
 - dd. dotazione, di regola, di pavimentazioni impermeabili (fatti salvi gli allevamenti su terra) realizzate in modo da evitare il ristagno di deiezioni nonché di sistemi di raccolta degli effluenti zootecnici idonei a consentire un agevole allontanamento delle stesse e/o di idonea concimaia a seconda della tipologia di allevamento;
 - ee. dotazione di presa d'acqua;
 - ff. dotazione di mangiatoie e abbeveratoi adeguati alla tipologia e consistenza dell'allevamento.
- E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.
Qualora siano impiegati lavoratori dipendenti resta applicabile quanto previsto dall'All. IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
- h. Manutenzione e pulizia degli allevamenti.
In tutti gli allevamenti devono essere garantiti idonei interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pulizia al fine di evitare inconvenienti o rischi igienico-sanitari.

Art. 40

Detenzione di animali nelle zone residenziali, commerciali e produttive

1. Nelle zone residenziali, commerciali e produttive, come individuate dalla strumentazione urbanistica comunale, è fatto divieto di allevare, ovvero detenere con la finalità dell'esercizio dell'allevamento, animali di qualsiasi specie.
2. È possibile detenere animali a scopo puramente affettivo, purché alle condizioni di cui al precedente art. 33 e l'ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di alcun genere al vicinato.

Art. 41

Allevamento allo stato brado

1. È consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti, purché siano rispettate le distanze minime previste dalle specifiche disposizioni dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni

alle proprietà circostanti. A tale scopo i recinti non potranno essere inferiori a ml. 1.50 in altezza per gli equini e ml. 1.00 per i bovini e le altre specie consentite.

Art. 42

Detenzione dei cani

1. Chiunque decida di detenere un cane deve provvedere, entro il terzo mese di vita, ad iscriverlo all'Anagrafe Canina del Comune nonché deve provvedere, tramite veterinario privato o dipendente dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, affinché gli venga inoculato il relativo microchip (può esserne esonerato solo in caso di particolari patologie debitamente documentate) che lo identificherà in maniera precisa e pertanto agevolerà il lavoro degli organi preposti alla cattura e alla riconsegna dello stesso in caso di smarrimento. Il detentore sarà inoltre obbligato a comunicare lo smarrimento, la cessione, il cambiamento di residenza o la morte dell'animale entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento all'ufficio comunale preposto affinché si provveda ad aggiornare la banca dati esistente.
2. Chiunque detenga un cane o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

In particolar modo all'interno delle proprietà private:

- a. è fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, di tutto ciò che serve a garantire il loro benessere in rapporto alla loro dimensione, mole e specificità di razza. Si deve, inoltre, provvedere alla periodica pulizia degli spazi ad essi riservati (sia interni che esterni all'abitazione) e, in caso di riscontro di parassiti, zecche o pulci sugli animali o nei luoghi di detenzione, i proprietari/detentori degli stessi dovranno adottate le opportune procedure al fine di tutelare la salute dell'animale e dell'uomo.
- b. è fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
La cuccia deve essere di dimensioni adeguate alla mole dell'animale, possibilmente realizzata con idoneo materiale coibentato e con idonea apertura per l'ingresso. La cuccia non deve essere umida né posta in luoghi soggetti ad allagamenti o correnti d'aria ovvero in ambienti che possano risultare nocivi alla salute dell'animale.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area completamente delimitata con un'idonea e resistente recinzione (una cancellata, un muro di cinta o altro idoneo manufatto).
4. La recinzione di delimitazione e/o il muro di cinta non deve essere facilmente scavalcabile (nel caso in cui il cane abbia l'indole a fuggire scavalcando la recinzione del box, dovrà essere posizionata sulla parte superiore una rete elettrosaldata o altra idonea attrezzatura atta a impedirne l'uscita. In caso di muro o recinzione dovrà essere individuata la migliore modalità per ostacolare la fuoriuscita) e deve avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro tale da non permettere agevolmente la fuoriuscita del muso dell'animale su altre proprietà sia pubbliche che private. Se necessario dovranno essere collocati sui manufatti costituenti i recinti, materiali di mascheratura (tipo teli, reti a trama fine, ecc.).
Per i cani detenuti nei box od in aree opportunamente recintate, si dovranno rispettare i parametri dimensionali minimi di cui all'art. 4 comma 5 bis L.R. n. 20/2012 e relativo regolamento di attuazione.
5. E fatto divieto di tenere cani a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani da una catena che deve avere una robustezza e una misura adeguata all'animale; in ogni caso, essa deve essere lunga almeno quattro metri a scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri, posizionato ad almeno due metri di altezza dal terreno, con un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

6. I cani che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere agevolmente il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo; tali ciotole debbono essere tenute in condizioni igieniche ottimali.
7. In ogni caso i cani alla catena devono essere tenuti in modo da non poter raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. E' fatto obbligo ai detentori di cani di attivarsi allo scopo di evitare che gli stessi, con il loro continuo abbaiare, guaire, ululare o latrare, siano di disturbo al vicinato.
9. E' fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita e specifica Ordinanza prescrittiva nei confronti del proprietario e/o detentore del cane a tutela della pubblica incolumità.
10. In caso di reiterazione della violazione e in una accertata situazione di continuo disturbo per il riposo e le occupazioni di una pluralità di persone, su conforme parere dei Servizi Veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari (A.S.S. n. 4 "Medio Friuli") e anche in applicazione della normativa regionale di settore, il Sindaco può imporre con propria specifica Ordinanza l'allontanamento dell'animale dai luoghi ove viene custodito disponendone il trasferimento ed il temporaneo ricovero presso le strutture del canile convenzionato con l'Amministrazione Comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore del cane.
11. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali, in applicazione della normativa regionale di settore e su conforme parere dei Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, il Sindaco con propria specifica Ordinanza può disporre il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture del canile convenzionato con l'Amministrazione Comunale dei cani detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica. Analogamente il Sindaco, sempre su conforme parere dei Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale in situazioni di carenza dei requisiti igienico-sanitari o di inagibilità e inidoneità delle strutture o di perdurante stato di degrado ambientale delle aree e/o dei locali in cui sono detenuti i cani, con propria specifica Ordinanza, può disporre una limitazione al numero complessivo di cani detenuti in tali strutture e locali, nonché – se necessario – lo sgombero totale di questi.

Art. 43

Conduzione dei cani nelle aree urbane, extraurbane, nei luoghi aperti al pubblico e negli esercizi commerciali

1. Nelle aree urbane ed extraurbane, i detentori sono sempre obbligati a condurre i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola. Nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico è sempre obbligatorio applicare sia il guinzaglio che la museruola. In ogni caso, il detentore del cane deve sempre portare con sé la museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone e degli altri animali o su richiesta delle Autorità competenti. Il guinzaglio non potrà avere una lunghezza superiore a metri 1,50, ovvero tenuto ad una lunghezza superiore a metri 1,50 per quelli retrattili qualora siano presenti in loco persone o altri animali. Sono esclusi da questa prescrizione i cani in dotazione alle Forze di Polizia quando utilizzati per servizio. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.
2. I cani devono essere sempre accompagnati da una persona fisica; questa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale e quindi essere in grado di controllarne i movimenti ed i gesti istintivi.
3. Possono essere lasciati liberi e senza guinzaglio i cani da caccia, da pastore e quelli utilizzati per l'attività venatoria durante lo svolgimento delle predette attività o per la guardia alle greggi o nelle attività di ricerca; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve essere in grado, in qualunque momento, di controllarne i movimenti.
4. E' consentito l'accesso dei cani a tutte le aree pubbliche ad esclusione di quelle ove, con apposita ordinanza o regolamento, in ragione della conformità dei luoghi e delle strutture o

per ragione di natura igienico-sanitaria, viene o è già istituito il divieto di accesso ai cani. Tale divieto dovrà essere opportunamente segnalato all'utenza mediante l'installazione di appositi segnali ubicati in modo ben visibile alle entrate delle stesse.

5. I cani tenuti dal detentore hanno libero accesso anche nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali (ad esclusione per motivi igienici ove si vendono prodotti ortofrutticoli, carni, formaggi, gelati, prodotti della pesca e, in genere, alimenti). Il titolare del pubblico esercizio o dell'esercizio commerciale ha comunque facoltà di vietare indistintamente il libero accesso dei cani ai propri locali, esclusi i cani guida per i non vedenti, con la collocazione di apposita segnaletica e ha anche la facoltà di chiedere l'allontanamento del cane nel caso in cui lo stesso crei disturbo alla clientela.
6. E fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano, in aree pubbliche o aperte al pubblico di raccogliergli le deiezioni e di avere con sé gli strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di diversamente abili impossibilitate all'effettuazione della raccolta delle feci.

Art 44

Colonie ed oasi feline

1. Il Comune provvede al censimento, alla registrazione, alla cura ed alla gestione delle colonie e delle oasi feline – così come definite dalle norme della Legge Regionale n. 20/2012 – secondo le modalità indicate nella legge predetta e nei relativi regolamenti di esecuzione (D. P. R. n. 127/2015 e n. 241/2017).

Art. 45

Detenzione di animali da cortile di piccola taglia

1. Gli animali dal cortile di piccola taglia (galline, polli, anatre, faraone, tacchini, oche, pollami in genere e conigli per uso domestico) non devono superare complessivamente le 30 unità per ciascun nucleo familiare e devono essere custodite all'interno della proprietà in appositi ricoveri.

Al fine di impedirne la fuga non dovranno essere assolutamente adottati mezzi ritenuti lesivi per gli stessi, quali il taglio delle ali, ma dovranno essere impiegate attrezzature o strutture idonee allo scopo.

2. I detentori dei sopracitati animali devono provvedere alla registrazione degli stessi presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria locale.

I ricoveri delle specie avicole, per le necessità della famiglia, potranno essere eretti sul retro o ai lati dei fabbricati d'abitazione ad una distanza non inferiore a 2,00 ml. dai confini laterali e/o posteriori e a non meno di 3,00 ml. dai fabbricati d'abitazione esistenti. Nel caso in cui la recinzione tra le diverse proprietà sia costituita da sola rete metallica, il ricovero dovrà essere opportunamente oscurato da telo o delimitato da siepe al fine di impedire lo sconfinamento di piumaggio o di odori molesti.

3. Salvo quanto previsto dalla normativa regionale specifica, detti animali vanno comunque accuditi e tenuti nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie onde evitare qualsiasi forma di trasmissione e contagio di malattie infettive o potenziale focolaio di sviluppo di insetti, zecche, pulci, topi e quant'altro possa essere pericoloso per la salute e l'igiene pubblica

Art. 46

Rinvenimenti di animali

1. Chiunque, all'interno delle proprie proprietà o su area pubblica, trovi animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve dare immediato avviso al proprietario se conosciuto, al personale della Polizia Locale o altre forze di polizia presenti sul territorio che provvederanno ai sensi di legge per la dovuta restituzione. Egli ha diritto alla rifusione, da

parte del proprietario, dei danni eventualmente subiti secondo quanto previsto dal vigente Codice Civile.

Art. 47

Smaltimento di carcasse di animali

1. I proprietari di cani e gatti o altri animali da compagnia devono provvedere allo smaltimento della carcassa dell'animale procedendo al seppellimento dello stesso nel terreno di proprietà previa collocazione di calce per la necessaria disinfezione o in aree individuate allo scopo, oppure rivolgersi a ditta specializzata; è pertanto severamente vietato gettare animali morti nei cassonetti dei rifiuti, nei fossi delle strade, nelle concimaie ecc..). Gli equidi, i bovini ed altri ruminanti, i suini e gli ovicaprini devono essere smaltiti tramite ditta specializzata.

Art. 48

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, anche solo sospetta. I proprietari e i possessori di animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse, anche solo sospette, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:
 - a. isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
 - b. non spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale competente. I proprietari e i conduttori di animali infetti o con sintomi sospetti, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

TITOLO IX SANZIONI

Art. 49

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni del presente Regolamento, qualora non costituiscano reato o non siano già espressamente previste e punite da specifiche disposizioni di legge o da normative specifiche di settore e salvo quanto specificamente previsto dagli articoli precedenti, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 700,00.
2. Nel caso di mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte del Regolamento comunale verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 900,00.
3. Nel caso di mancata realizzazione di opere o violazioni di divieto in ambito ambientale verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.200,00.
4. Nel caso di svolgimento di qualunque attività senza autorizzazione o comunicazione preventiva verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di Euro 250,00 a un massimo di Euro 1.200,00.
5. Nel caso di ulteriore violazione commessa nel tempo da un medesimo trasgressore (situazione di recidiva), verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di Euro 350,00 ad un massimo di Euro 1.800,00.
6. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi, le procedure e le modalità di cui alla Legge 689/1981, salvo specifiche disposizioni di legge come previsto dal precedente comma 1;
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate periodicamente nei loro importi minimi e massimi con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 50

Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco o il Responsabile del Servizio Preposto ordina la rimessa in pristino e dispone l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati, qualora questi non provvedano direttamente entro i termini previsti dalla amministrazione.

Art. 51

Omissa ottemperanza alle ordinanze

1. Salva l'applicazione dell'art. 650 c.p., nonché di altre specifiche disposizioni di legge o di regolamento, chiunque non ottemperi alle ordinanze:
 - a. emanate dal Responsabile del Servizio Preposto è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 200,00 a un massimo di Euro 1.032,00;
 - b. emanate dal Sindaco nelle materie di propria competenza, contingibili ed urgenti, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 516 a un massimo di Euro 5.164,00.

Art. 52

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono

procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro penale, si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria mentre per i sequestri amministrativi si procederà secondo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e dal D.P.R. 22/07/1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario indicato nel relativo verbale.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 53

Sospensione delle autorizzazioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b. per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale;
 - c. per morosità nel pagamento dei tributi e dei diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, da parte del contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 54

Risarcimento danni

1. Nel caso che la trasgressione alle disposizioni di cui al presente Regolamento abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggere, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 55
Abrogazione di norme

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Rurale attualmente in vigore è abrogato a decorrere dall'esecutività del presente Regolamento.

Art. 56
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.
2. In caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento, queste ultime si considerano implicitamente abrogate e trovano applicazione le norme di legge regionali o statali vigenti.


Art. 57
Norme finali e prevalenza tra diversi regolamenti comunali

1. Le fattispecie urbanistiche, edilizie, igieniche sono disciplinate dai seguenti regolamenti o strumenti d'attuazione:
 - a. Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale;
 - b. Regolamento edilizio comunale;
 - c. Regolamento di fognatura;
 - d. Regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP);
 - e. Regolamento raccolta e smaltimento rifiuti.


Tutti i succitati strumenti sono stati predisposti per disciplinare fattispecie diverse, ma non si può escludere che possano rilevarsi situazioni conflittuali o contraddittorie.

Nel caso si verificasse tale evenienza, verrà applicata la normativa regolamentare o attuativa che pone maggiori limiti, condizioni, restrizioni.

APERTURA DI FOSSI E CANALI PRIVATI DISTANZE DA CONFINE
Allegato 1




APERTURA DI FOSSI A CONFINE DI PROPRIETA'




APERTURA DI FOSSI A BORDO STRADA

CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE
Allegato 2




- A ALBERI D'ALTO FUSTO (oltre 3.00 m)
- B ALBERI DI MEDIO FUSTO (Fino a 3.00 m)
- C ALBERI DI PICCOLO FUSTO (meno di 2.50 m alberi da frutto, viti, arbusti ecc.)
- D CEPPAIE (Robinie 2.00 m)
- E ALBERI A RIDOSSO DEL MURO DI RECINZIONE (Purché di altezza non superiore al muro)


DISTANZE DEGLI ARBUSTI DALLE STRADE
Allegato 3



LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DEI FOSSI E DELLE STRADE
 Allegato 4




ARATURE TERRENI
 lungo le strade senza canali laterali



Allegato 5


ARATURE TERRENI

lungo canali di scolo ed irrigazione e corsi d'acqua pubblici e privati



ARATURE TERRENI

a ridosso di arginature con banchina lato campagna



ARATURE TERRENI

a ridosso di arginature senza banchina

